ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 12 marzo 2020,

Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane sul documento recante: "Piano nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze" (Rep. Atti n. 135/CU). Istituzione del Tavolo tecnico per la definizione del documento di indirizzo regionale "Piano regionale delle demenze".

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive

modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, all'art. 4, affida alla Conferenza Stato-Regioni il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Visto il Piano regionale della salute 2011-2013 appro-

vato con decreto presidenziale 18 luglio 2011;

Visto l'Accordo del 30 ottobre 2014 (Gazzetta Ufficiale) della Repubblica italiana serie generale n. 9 del 13 gennaio 2015), ai sensi dell'art. 9, comma, lett. c), del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni finiologia valutativa". e le comunità montane sul documento recante; "Piano, nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze" (Rep. atti n. 135/CU);

Vista l'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014, recante "Il nuovo Patto per la salute 2014-2016";

Vista la legge regionale 12 agosto 2014/art, 68, comma inerente l'obbligo di pubblicazione dei décreti assesso-

riali nel sito internet della Regione sigiliana;

Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali/di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana supplemento ordinario n. 15 del 18 marzo 2017);

Ritenuto di dover recepire l'Accordo del 30 ottobre 2014 tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane sul documento recante; Piano nazionale demenze – Strategie per la promozioné ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze" (Rep. atti n. 135/CU);

Ritenuto, altresi, di dovere istituire un gruppo di lavoro per la definizione del documento di indirizzo regionale

"Piano regionale delle demenze";

Decreta:

Art. 1

Per le finalità esposte in premesse, è recepito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità

montane sul documento "Piano nazionale/demenze – Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze" (Rep. atti n. 135/CU).

Art. 2 È istituito il Tavolo tecnico per la definizione di un documento di indirizzo regionale Piano regionale delle demenze" con l'obiettivo di promuovere sul territorio regionale la definizione e la realizzazione di uniformi percorsi diagnostici-terapeutici-assistenziali (PDTA) che garantiscano la gestione integrata al fine di migliorare la qualità dell'assistenza e razionalizzare l'uso delle risorse.

Il Tavolo tecnico risulta così composto:

Per il D.P.S.

Il dirigente generale in qualità di presidente;

 il dirigente del servizio 9 "Tutela delle fragilità -Integrazione socio-sanitaria";

 il dirigente del servizio 8 "Programmazione territoriale";

- il dirigente U.OB. 8.1 "Organizzazione strutture e servizi distrettuáli";

il dirigente dell'area interdipartimentale 4 "Sistemi informativi Statistica-Monitoraggi".

Per il D.A.S.O.E.

- Il dirigente del servizio 8 "Qualità, Governo clinico & Centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la siqurezza del paziente";

Z il dirigente U.OB, 8.1 "Appropriatezza e percorsi

diagnostici terapeutici assistenziali";

- il dirigente del servizio 9 "Sorveglianza ed epide-

Rappresentanti esterni

Dott. Giuseppe Gervasi - Istituto superiore di sanità;

- presidente regionale della Società italiana di neurologia pro tempore o un suo delegato;

 presidente regionale della Società italiana di gerontologia e geriatria pro tempore o un suo delegato;

 presidente regionale Associazione italiana neurologi ambulatoriali territoriali pro tempore o un suo delegato;

 presidente regionale della Società italiana di medicina generale pro tempore o un suo delegato;

 prof. Placido Bramanti - direttore scientifico -IRCCS Bonino Pulejo - Messina;

- dott. Marcello Giordano - Centro di riferimento regionale demenze - ASP di Palermo;

- prof. Giuseppe Vita - Centro di riferimento regionale demenze - AOUP di Messina;

 dott. Antonio Milici - coordinatore regionale salute mentale - ASP di Messina;

dott. Giuseppe Provenzano - Centro UVA e disturbi

cognitivi - ASP di Agrigento; prof. Mario Zappia - direttore UOC di neurologia -

AOUP di Catania; dott. Gabriele Tripi - responsabile del CDCD - ASP

di Trapani;

dott. Luigi Grimaldi - direttore UOC di neurologia -Fondazione G. Giglio di Cefalù;

 prof. Raffaele Ferri - direttore scientifico IRCCS Oasi Maria SS. - Troina.

La partecipazione alle attività del Gruppo è a titolo gratuito e le eventuali spese di missione saranno sostenute dalle amministrazioni di appartenenza.

Art. 3

Nel rispetto delle tematiche contenute nel Piano nazionale delle demenze saranno via individuati componenti esperti per le singole materie, nonché altri rappresentanti della medicina territoriale e dei pazienti.

Art. 4

L' attività di coordinamento e le funzioni di segreteria a supporto del Tavolo tecnico sono affidate al servizio 9 "Tutela delle fragilità – Integrazione socio-sanitaria".

Art. 5

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione e al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 12 marzo 2020.

RAZZA

(2020.12.779)102

DECRETO 13 marzo 2020.

Proroga al 30 giugno 2020 della scadenza degli attestati di esenzione dal ticket per condizione economica.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 302 1993, n. 517 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n/50di riordino del sistema sanitario in Sicilia;

Visto l'art. 50 della legge n- 326/2003 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, relativo a "Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e

di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie",

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito/dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del sistema Tessera sanitaria". In particolare il/D.M./11 dicembre 2009 prevede che gli aventi diritto all'esenzione sono ricompresi negli elenchi predisposti nell'ambito del sistema Tessera sanitaria (TS) e resi disponibili alle ASL e ai medici prescrittori. Lo stesso decreto prevede che i cittadini che intendano avvalersi del diritto all'esenzione, anche se non ricompresi nei predetti elenchi, sono tenuti a presentare idonca autocertificazione all'Azienda sanitaria locale di competenza e ad acquisire il relativo certificato di esenzione valido per l'anno solare in corso con proroga tecnica fino al 31 marzo/dell'arino successivo;

Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 6 "Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie", che adegua la normativa regionale alle disposizioni nazionali di cui alla legge n. 537/1993;

Considerato che, in applicazione alla legge n. 537/1993, art. 8, comma 16, e s.m.i., le condizioni che danno/diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per reddito sono:

 E01: cittadini di età inferiore a sel anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a € 36.151,98. Il minore, al compimento del 6º anno, non potrà più usufruire di tale esenzione;

 E02: disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con/un reddito annuo complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del conjuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a\carico;/

E03: titolari di pensioni sociali e loro familiari a

 E04; titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familian/a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con ún/feddito annuo complessivo inferiore a € 8.263,31 incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico; 🔏

Considerato che gli attestati scadono il 31 marzo 2020 e che tutti gli assistiti appartenenti alla categoria E02 per continuare ad usuffuire del diritto all'esenzione dovranno presentare l'autocertificazione; adempimento che riguarderà anche gli assistiti appartenenti alla categoria E01, E02 ed 1504 che non risulteranno inclusi negli elenchi che il SistemaTS renderà disponibile alla fine del mese di marzo;

Visto Cart. 12 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, che recita: "la validità delle tessere sanitarie di cui all'articolo 50) comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novem-Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di bre\2003, n. 326, nonché di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con módificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scanel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre, denza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS)";

> Considerato che, nel quadro delle norme e delle misure adottate a livello nazionale in conseguenza all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 dovuta al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale - si impone, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, l'adozione, tra l'altro, di provvedimenti tesi a cvitare l'affollamento di persone;

> Ritenuto, per le motivazioni di cui al punto precedente ed al fine di tenere conto di eventuali difficoltà degli assistiti ad attestare il mantenimento dell'esenzione dovute alla situazione emergenziale COVID-19, che i certificati di esenzione per reddito relativi alle condizioni E01, E02, E03 ed E04 rilasciati a seguito di autocertificazione e validi al 31 marzo 2020, conservino la propria validità sino al 30 giugno 2020 e, comunque, fintanto che permangono le condizioni di status e reddito autocertificate;

> Precisato, pertanto, che gli assistiti di cui al punto precedente potranno avvalersi della validità degli attestati di esenzione relativi alle condizioni E01, E02, E03 e E04 sotto la propria responsabilità con l'obbligo di non usufruirne nel caso di variazioni delle condizioni che ne comportino l'esclusione:

> Dato atto che l'assistito, comunque, è sempre responsabile, anche penalmente, di un eventuale utilizzo dell'attestazione di esenzione, all'atto della prescrizione, qualora si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile, in modo da determinare la perdita del diritto, pena l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste in merito dalla legge anche per eventuali abusi di utilizzo in